

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, AIMONI, CAVALLI, PAPA, LUGNANO, RAIA, MADERCHI, POERIO e FABRETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1969

Soppressione delle assuntorie nelle ferrovie e tranvie esercitate in regime di concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende eliminare un assurdo rapporto di di lavoro che ha determinato gravi disagi ai lavoratori interessati: le assuntorie di stazione o di fermata.

Questo « anomalo rapporto di lavoro » non ha alcuna ragione di sussistere se si intende stroncare ogni forma di sottosalario per realizzare il principio « a uguale lavoro uguale salario ».

Allo stato, può sembrare inconcepibile ma è vero, grazie a questo tipo di rapporto vi sono prestatori d'opera che percepiscono 15.000 lire mensili per un servizio che dura anche 14 ore al giorno.

La legge 3 febbraio 1965, n. 4, che dettava la regolamentazione delle assuntorie ha completamente disatteso le speranze dei lavoratori che avevano salutato l'opera nostra (allorchè approvammo la legge 23 ottobre 1960, n. 1369), come la premessa per dare loro una valida e definitiva sistemazione che eliminando questa pura prestazione di manodopera li equiparasse ai ferrotranvieri.

Dall'applicazione della suddetta legge hanno invece avuto la più cocente delle delusioni: in alcuni casi sono stati disattesi impegni sindacali di riassorbimento, peggiorate le loro condizioni di lavoro, il loro trattamento economico e normativo.

Partendo da queste considerazioni, è necessario ed urgente intervenire per risolvere radicalmente il problema delle assuntorie, piaga vergognosa che trova la sua logica unicamente nella volontà di scaricare le difficoltà che le aziende dei trasporti incontrano sulle spalle dei lavoratori invece di eliminare le cause reali che determinano il caos e paurosi *deficit* nei servizi pubblici.

Non vi sono soluzioni interlocutorie che possano porre fine a tale situazione: occorre stabilire che gli assuntori e i coadiutori di fermata o stazione nonchè quelli dei passaggi a livello siano inquadrati nei ruoli organici del personale nelle aziende.

A questo tende il nostro disegno di legge.

È un doveroso atto di giustizia che dobbiamo rendere ai lavoratori che per decenni hanno assolto nella fame a ruoli delicati e pieni di responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli assuntori e i coadiutori di fermata o stazione nonchè gli assuntori e i coadiutori dei passaggi a livello nelle ferrovie o tranvie esercitate dall'industria privata sono inquadrati nel personale delle aziende stesse secondo i quadri di classificazione della tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovia e tranvia extraurbane di carattere ferroviario, di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858.

Art. 2.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- buona condotta;
- idoneità fisica che verrà accertata con i criteri della revisione;
- non aver superato il 60° anno di età.

Ai fini dell'inquadramento degli attuali assuntori o coadiutori di passaggi a livello si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia coloro i quali non siano in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

L'inquadramento degli attuali assuntori e coadiutori di stazione e fermata è subordinato al possesso del titolo di studio di scuola elementare e delle abilitazioni per gestione viaggiatori, bagagli e merci, dirigenza normale e dirigenza unica, segnalamento e passaggi a livello, freno, scambi e manovre, necessarie all'espletamento della loro mansione.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della qualifica e dei tempi di assunzione, l'inquadramento sarà effettuato in base a due graduatorie distinte rispettivamente per gli assun-

tori ed i coadiutori di stazione e fermata e gli assuntori e i coadiutori di passaggi a livello da formulare mediante accordi tra le aziende e le associazioni sindacali di categoria e tenendo conto dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, delle abilitazioni possedute, del titolo di studio e delle ore di lavoro prestate.

In mancanza di tale accordo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la graduatoria sarà determinata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 4.

Gli assuntori e i coadiutori delle assuntorie di stazione o fermata saranno inquadrati secondo le seguenti qualifiche di cui alla tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovia e tranvie extraurbane a carattere nazionale di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858:

addetti ed assuntorie di stazione con apparato centrale classificata di categoria A: sottocapi di gestione o stazione, classe 8^a della tabella di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858;

addetti ad assuntoria di fermata classificata di categoria A: capo-fermata di 1^a classe, classe 8^a della tabella della legge 6 agosto 1954, n. 858;

addetti ad assuntoria di stazione o fermata classificata di categoria B e C: alunno di stazione o capo-fermata di 2^a classe, classe 9^a della tabella della legge 6 agosto 1954, n. 858;

addetti ad assuntoria di stazione o fermata classificata di categoria D: capo-fermata di 3^a classe, classe 10^a della tabella della legge 6 agosto 1954, n. 858.

Art. 5.

Gli assuntori e i coadiutori delle assuntorie di passaggi a livello saranno inquadrati come guardabarriere, classe 11^a della tabella della legge 6 agosto 1954, n. 858.

Art. 6.

Coloro che eventualmente non abbiano conseguito l'inquadramento nei termini di cui all'articolo 1 per mancanza di posti disponibili, sono assunti a copertura delle vacanze che si determinano negli organici delle stazioni, fermate o passaggi a livello e fino all'esaurimento delle graduatorie.

Previ accordi con le organizzazioni sindacali le aziende, in attesa che si determinino vacanze negli organici, possono assumere gli aventi diritto all'occupazione e inquadrarli provvisoriamente anche in qualifiche diverse da quelle loro spettanti.

Art. 7.

Per la determinazione della categoria di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 1° gennaio 1968 ovvero alla classificazione seguente, se più favorevole.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente articolo 3 si ha riguardo all'effettivo servizio comunque prestato presso l'azienda.

Per la determinazione delle ore di lavoro prestate si fa riferimento alla prestazione media oraria dell'anno 1968.

Art. 8.

All'atto dell'inquadramento il personale è iscritto al fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri di cui alla legge 30 settembre 1920, n. 1538 e successive integrazioni e modificazioni.

Al personale sono estese le disposizioni per il riscatto del periodo di servizio prestato come assuntore o coadiutore secondo le norme della legge 28 marzo 1968, n. 376.

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.